



CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA CROTONE

ORDINANZA N° 37/11

DISCIPLINA DELLA PESCA MARITTIMA PROFESSIONALE

il Capo del Compartimento Marittimo di Crotone

- VISTI la Legge n°963/1965 “Disciplina della pesca marittima” e il relativo regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. n°1639/1968, nonché il D.M. 20.10.1986, come modificato dal D.M. 02.05.1987 e dal D.M. 1.6.1987 n°249 “Disciplina della pesca subacquea professionale”;
- VISTO il Regolamento (CE) n.° 1967/2006 del Consiglio del 21 Dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, recante modifica del regolamento (CEE) n° 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n° 1626/94;
- VISTI i Reg. (CEE) nn.° 2807/1983 e 2847/93, il Regolamento (CE) n.° 1077/08 ed il Regolamento (CE) n.° 1224/09 nella parte in cui dispone relativamente al giornale di pesca (*logbook*) ed alla registrazione e trasmissione elettronica dei dati, il Regolamento (CE) n.° 2244/03 “Disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (*blue-box*)”, i Regolamenti (CE) n.° 852/04, n.° 853/04, n.° 854/04 e n.° 882/04 “Nuovo pacchetto igiene della Comunità europea”, i Regolamenti (CE) n.° 302/09 del 06.04.09 e (UE) n.° 640/10 del 07.07.10 concernenti la tutela del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
- VISTI il decreto del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali n. 293 in data 13.04.99 relativo alla disciplina dell'attività di pesca – turismo, i dispacci n.° 20025001, n.° 200515792 e n.° 200604677, rispettivamente in data 28.07.04, 18.05.05 e 16.02.06 sulle modalità di svolgimento della campagna di pesca del gambero di profondità, il decreto in data 27.12.10 relativo all'esercizio della pesca a strascico negli specchi acquei antistanti i compartimenti marittimi della Calabria e il dp. n.° 4950 in data 28.01.11 sulle uscite in mare occasionali da parte delle unità adibite alla pesca professionale;
- VISTO il dispaccio n.° 25442 in data 10.08.10 del Ministero della Salute, inerente alle operazioni di sbarco del pescato;
- VISTI i verbali delle riunioni indette per discutere in ordine ai punti di sbarco del pescato, nelle more che la Regione Calabria vi provveda direttamente, con i rappresentanti delle amministrazioni comunali interessate, le Aziende Sanitarie Provinciali di Catanzaro e Crotone, l'Autorità Portuale di Gioia Tauro, nonché i pareri dagli stesi Enti espressi;
- VISTI il Decreto Interministeriale 27 dicembre 1991, di “Istituzione della riserva naturale marina denominata Capo Rizzuto”, il Decreto Ministeriale 19 Febbraio 2002 che sostituisce integralmente il Decreto Interministeriale 27 Dicembre 1991 ed istituisce l'area marina protetta “Capo Rizzuto” ed il Decreto Ministeriale 26 Maggio 2009, che ha approvato il Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta “Capo Rizzuto”;

RITENUTO	di dover integrare la disciplina relativa agli impianti di maricoltura al fine di garantire superiori standard di sicurezza marittima e ambientale;
VISTA	la propria ordinanza n.° 10/10 in data 23.02.10 "Esercizio della pesca marittima professionale";
VISTA	l'Ordinanza n.° 07/11 del 04.02.2011 della Capitaneria di porto di Reggio Calabria con cui è stata disciplinata la pesca marittima professionale;
VISTI	gli articoli 17, 30, 79, 81 del codice della navigazione;

ORDINA

ARTICOLO 1 – ESERCIZIO DELLA PESCA MARITTIMA PROFESSIONALE

1. Ferme restando le limitazioni previste da leggi, regolamenti e decreti, l'esercizio della pesca può essere vietato in zone di mare e/o periodi di volta in volta indicati con ordinanza della Capitaneria di porto di Crotone, per motivi di sicurezza marittima e tutela dell'ambiente marino.
2. L'attività di pesca in prossimità di piattaforme per l'estrazione di idrocarburi è regolata dall'Ordinanza n. 36/96 in data 30.04.1996 della Capitaneria di porto di Crotone.
3. L'esercizio della pesca professionale marittima all'interno delle zone denominate "B" e "C" dell'Area Marina Protetta "Capo Rizzuto", preventivamente autorizzata dall'Ente Gestore, è disciplinata dalle norme del Regolamento di esecuzione dell'Area Marina Protetta citato in premessa e dalle altre prescrizioni dettate dall'Ente Gestore, laddove più restrittive rispetto a quelle della presente Ordinanza. L'esercizio della pesca professionale marittima all'interno delle zone denominate "A" dell'Area Marina Protetta "Capo Rizzuto" è vietata.
4. L'estremità delle nasse ed attrezzi similari dovrà essere segnalata con un galleggiante ed una bandiera di colore giallo di giorno, e fanale giallo visibile ad una distanza minima di mezzo miglio, di notte.

ARTICOLO 2 – APPARATO BLUE-BOX

1. I comandanti delle unità da pesca operanti nel Compartimento Marittimo di Crotone e dotate dell'apparato Blue-Box, devono:
 - all'arrivo e/o durante la sosta nei porti, comunicare alla locale Autorità Marittima eventuali avarie ovvero il volontario spegnimento dell'apparato; in quest'ultimo caso dovrà essere data comunicazione anche della successiva accensione, immediatamente prima di salpare dal porto.
 - in caso di avaria all'apparato, richiedere alla Direzione Marittima di Reggio Calabria, per il tramite della locale Autorità Marittima, l'autorizzazione a lasciare l'ormeggio, come da procedura in **allegato 1** alla presente ordinanza, comunicando la partenza, nonché la posizione in coordinate geografiche ogni due ore alla Capitaneria di porto di Reggio Calabria a mezzo radio VHF/FM, telefono (ai numeri 0965 656111 – 650090), fax (al n° 0965 656294), stazione radio costiera. In alternativa, la comunicazione potrà essere data tramite questa Capitaneria di porto o i suoi Uffici dipendenti, (che provvederanno poi ad inoltrarla alla Direzione Marittima di Reggio Calabria), ai seguenti numeri di telefono: Capitaneria di porto di Crotone (0962/6116); Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato (0967/21674); Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro Marina (0961/31642); Ufficio Locale Marittimo di Cirò Marina (0962/36328). Nel caso degli uffici di Cirò Marina e Catanzaro Marina la comunicazione potrà essere fatta solo durante gli orari di apertura degli stessi uffici. L'autorizzazione decade alla prima mancata comunicazione della posizione dell'unità;
 - segnalare immediatamente l'avaria che eventualmente interviene nel corso della navigazione, comunicando la propria posizione in coordinate geografiche ogni quattro ore alla Capitaneria di porto di Reggio Calabria ovvero a questa Capitaneria di porto o ai suoi Uffici dipendenti con le modalità su descritte.

ARTICOLO 3 – COMPILAZIONE LOG BOOK

I comandanti delle unità da pesca aventi lunghezza fuori tutto, misurata ai sensi del Regolamento CEE 2930/86, maggiore o uguale a 10 (dieci) metri che operano nel compartimento marittimo di Crotone e che non siano tenuti alla registrazione e trasmissione elettronica dei dati, devono compilare il giornale di bordo (logbook):

- per ogni giornata/bordata di pesca, anche nell'ipotesi in cui non sia stata effettuata alcuna cattura;
- per i quantitativi di pescato catturato/conservato a bordo, che superano il limite dei 15 (quindici) chilogrammi per ciascuna specie di cui all'**allegato 2** (Melù, orata, merluzzo argentato, suro, rospo, triglia di scoglio, spigola, triglia di fango) e di 50 (cinquanta) chilogrammi per le specie altamente migratorie e per le piccole specie pelagiche (Tonno bianco – sardone (si legga alicia o acciuga) – tonno obeso - tonno rosso – sgombrò – sardina e pesce spada).

ARTICOLO 4 – PUNTI DI SBARCO

1. Nei porti ricadenti nel Compartimento Marittimo di Crotone, nelle more dell'emanazione dello specifico provvedimento da parte della Regione Calabria, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura possono essere sbarcati presso gli ambiti portuali di seguito indicati, nel rispetto delle disposizioni comunitarie contenute nei Regolamenti (CE) che costituiscono il c.d. "pacchetto igiene" e relative linee guida, ed in particolare, che sia stata inoltrata all'ente competente la relativa denuncia di inizio attività (D.I.A):

- **porto di Crotone**, presso la Banchina di Riva, lo Spezzato di Riva, il Molo Foraneo, le banchine nn.° 11, 12 e 13, le nuove banchine del porto nuovo; la banchina di ponente ed il molo sud del porto vecchio (**Allegato 3**);
- **porto di Le Castella**, presso le banchine del molo foraneo e di sottoflutto;
- **porto di Cirò Marina**, presso le banchine nn° 1, 2 e 3 della prima darsena;
- **porto di Catanzaro Marina**, parte di banchina del molo sottoflutto evidenziata nella planimetria allegata, che fa parte integrante della presente ordinanza (**Allegato 4**);
- **Comune di Soverato**, presso la spiaggia adibita al varo ed alaggio dei pescherecci antistante il lungomare;
- **Comune di Santa Caterina**, presso la spiaggia adiacente al lungomare, lato sud;
- **Porto di Badolato**, presso le banchine destinate al carico/scarico. Ingresso, ormeggio sbarco trasbordo, ed ogni altro utilizzo del sorgitore sono consentiti ai soli utenti autorizzati dalla società concessionaria della struttura.

2. Le operazioni di sbarco del pescato devono essere effettuate:

- senza ritardo;
- evitando che si verifichino contaminazioni del pescato o delle attrezzature con materiali, odori, fumi, gas di scarico di automezzi e tutto ciò che può entrare in contatto con essi;
- in area interdetta all'ingresso di persone non autorizzate e di animali;
- senza manipolazione del prodotto;
- con il divieto di svolgere contemporaneamente attività di pulizia e/o di rimessaggio dell'unità navale;
- impiegando veicoli in possesso di permesso di accesso in porto ed in regola con la vigente normativa igienico-sanitaria;
- garantendo la separazione, nel tempo e nello spazio, dall'approvvigionamento del carburante;
- garantendo la pulizia dell'area interessata a conclusione delle stesse.

3. Qualora il servizio veterinario dell'ASP verifichi che il punto di sbarco non garantisce la

sicurezza igienico sanitaria, può sospenderne temporaneamente l'utilizzo.

4. In casi del tutto eccezionali, dovuti ad avaria delle imbarcazioni o condizioni meteo marine particolarmente sfavorevoli per la navigazione o per l'attracco, lo sbarco del pescato può essere consentito presso altri punti di sbarco non identificati, con l'onere per il produttore primario di adottare tutte le precauzioni tali da garantire la sicurezza alimentare dei prodotti della pesca. In tale eventualità, il documento di trasporto di scorta del prodotto deve recare l'indicazione del reale punto di sbarco utilizzato.

ARTICOLO 5 – SBARCO/TRASBORDO DEL TONNO ROSSO (*thunnus thynnus*),

1. Lo sbarco di tonno rosso può avvenire esclusivamente nel porto di Crotone, presso la banchina di riva, dalle ore 08:00 alle ore 24:00.
2. A fine di sbarcare/trasbordare esemplari di tonno rosso, i comandanti delle unità da pesca devono:
 - comunicare alla Capitaneria di porto di Crotone a mezzo radio VHF/FM o telefono, al n.° 0962 6116, con almeno quattro ore di anticipo l'orario di previsto arrivo (O.P.A.), il quantitativo stimato di tonno rosso presente a bordo e la zona di cattura;
 - iniziare le operazioni di sbarco solo alla presenza di personale dell'Autorità marittima;
 - garantire il rispetto della vigenti normative in materia igienico-sanitaria e di sicurezza sul posto di lavoro e, al termine delle operazioni di sbarco, provvedere alla pulizia del tratto di banchina utilizzato;
 - astenersi dal compiere qualsiasi lavorazione in banchina del pescato;
 - entro quarantotto ore dalla conclusione delle operazioni di sbarco, presentare alla Capitaneria di porto di Crotone la seguente documentazione:
 - giornale di bordo (log book UE modello Atlantico), compilato nei campi obbligatori e nella parte inerente la dichiarazione di sbarco;
 - dichiarazione di catture giornaliere/settimanali;
 - nota di vendita ovvero dichiarazione di assunzione di carico da parte dell'armatore dell'imbarcazione o del suo mandatario in caso di vendita non diretta;
 - BCD (blue fin tuna catch document), documento con cui viene ricostruita e garantita la tracciabilità delle diverse fasi della filiera di sfruttamento del tonno rosso, dalla cattura alla commercializzazione. La convalida di tale documento da parte dell'Autorità Marittima è condizione necessaria per la commercializzazione della partita di tonno.

ARTICOLO 6 – CAMPAGNA DI PESCA DEL GAMBERO DI PROFONDITÀ

1. L'armatore dell'unità che intende effettuare una campagna di pesca del gambero di profondità, la cui durata comprende i giorni di sabato, domenica e festivi, deve presentare a questa Capitaneria una comunicazione, come da procedura in **allegato 5** alla presente ordinanza, copia della quale è da conservare a bordo per tutta la durata dell'attività.
2. Al termine di ogni campagna è possibile effettuare il fermo tecnico in ragione di due giorni ogni cinque di attività, mediante consegna dei documenti di bordo all'Autorità marittima.
3. Qualora la campagna venga interrotta, l'armatore deve darne immediata comunicazione scritta, specificando data e orario di rientro in porto dell'unità.

ARTICOLO 7 – PESCA SUBACQUEA PROFESSIONALE

1. Nel Compartimento Marittimo di Crotone, l'esercizio della pesca subacquea professionale è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di porto di Crotone. Possono essere rilasciate un numero massimo di tre autorizzazioni.
2. L'esercizio della pesca subacquea professionale è vietato:
 - con l'ausilio di apparecchi ausiliari di respirazione;

- nei mesi di luglio ed agosto;
 - nel raggio di 1.000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti;
 - nelle zone e nei periodi, di volta in volta individuati dalle singole ordinanze emesse nell'ambito del Compartimento Marittimo di Crotone.
3. Il quantitativo massimo di pescato giornaliero ammesso è di per ciascun pescatore è di complessivi venti chilogrammi per le varie specie di pesci e crostacei.
 4. Il pescatore subacqueo professionale deve riportare i dati giornalieri dell'attività di pesca su un apposito "quaderno". Lo stesso deve consegnare alla locale Autorità Marittima una copia della pagina del quaderno relativa alla giornata di pesca.
 5. La scoperta di un banco di corallo deve essere immediatamente denunciata alla Capitaneria di porto di Crotone, anche tramite la locale Autorità Marittima, che, prima di autorizzarne l'eventuale sfruttamento esclusivo da parte dello scopritore, può sottoporre l'area interessata ad una verifica delle caratteristiche fisiche e naturali, nonché procedere ad apposita mappatura del banco, avvalendosi di personale esperto in materia, anche esterno all'Amministrazione. Inoltre, l'eventuale sfruttamento esclusivo del banco è limitato alla stagione di pesca successiva alla scoperta e la raccolta può avvenire soltanto mediante l'utilizzo di attrezzi singoli (piccozze) ed, eventualmente, di appositi apparecchi individuali per la respirazione subacquea.
 6. Qualora il pescatore subacqueo professionale utilizzi, nell'esercizio della propria attività, un mezzo nautico adibito esclusivamente ad appoggio, lo stesso deve essere iscritto nel registro navi minori e galleggianti come unità da pesca professionale ovvero con destinazione a servizi speciali per uso "*in conto proprio*".

ARTICOLO 8 – IMPIANTI DI MARICOLTURA

1. I responsabili delle società che gestiscono gli impianti di maricoltura, oltre a quanto prescritto nell'atto di concessione demaniale marittima rilasciato dalla competente autorità, devono:
 - relativamente all'organizzazione di gestione dell'impianto a mare:
 - presentare alla locale autorità marittima la scheda in **allegato 6** alla presente ordinanza;
 - relativamente al posizionamento a mare dell'impianto verificare:
 - che lo stesso si mantenga all'interno dello specchio acqueo indicato nel titolo concessorio e che non subisca spostamenti, in particolare a seguito di avverse condizioni meteo-marine;
 - che non subisca modifiche/danneggiamenti che potrebbero costituire pericolo per la navigazione e, comunque, per le altre attività che si svolgono a mare;
 - relativamente ai segnalamenti marittimi:
 - verificare che siano collocati secondo le prescrizioni impartite dal competente organismo tecnico;
 - controllare costantemente il regolare funzionamento e il posizionamento degli stessi attraverso verifiche e interventi di manutenzione ovvero, in caso di eventi straordinari, urgenti misure atte a ripristinare l'originaria situazione;
 - in ordine alla tutela ambientale effettuare:
 - un monitoraggio dell'impianto al fine di verificare che non generi alcuna fonte di inquinamento;
 - somministrare mangimi e tutte le sostanze utili per l'allevamento delle specie ittiche, nel rispetto delle disposizioni sanitarie e delle indicazioni fornite dalle relative ditte produttrici.
2. Il responsabile dell'impianto deve immediatamente comunicare alla locale Autorità marittima tutti gli eventi che possano compromettere la sicurezza della navigazione marittima e la tutela dell'ambiente marino nonché le iniziative intraprese per la risoluzione degli stessi.

ARTICOLO 9 – PESCA - TURISMO

Tutti coloro che intendono svolgere l'attività di pesca turismo nell'ambito del Compartimento Marittimo di Crotone, devono avanzare istanza, alla Capitaneria di porto di Crotone, come da facsimile in **allegato 7**.

ARTICOLO 10 – EVENTI DI RILIEVO, RINVII E DEROGHE

1. Le norme della presente ordinanza sono integrate con quelle contenute in altri provvedimenti, per quanto applicabili, e relative a: pesca ricreativa/sportiva circolazione nell'ambito portuale; pratica di arrivo e partenza dai porti; tutela ambientale; esercizio di attività in mare, nei porti e sul demanio marittimo; bunkeraggio; lavori subacquei; esecuzione di lavori a bordo con l'utilizzo di fonti termiche; attività balneari; diporto nautico; individuazione delle strutture, compresi gli impianti di maricoltura, e le formazioni naturali presenti nelle acque del circondario marittimo e le condotte che coloro che navigano o esercitano attività in mare devono tenere in modo da garantire la sicurezza della navigazione.
2. La partecipazione delle unità da pesca a manifestazioni turistiche, culturali e didattiche in parziale deroga alle vigenti disposizioni in materia di pesca professionale marittima, devono essere autorizzate dalla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, mediante istanza prodotta dall'interessato, tramite la Capitaneria di porto di Crotone, almeno 15 giorni prima dell'evento, con l'indicazione di: numero delle unità coinvolte (specificando per ognuna il numero di iscrizione e quello UE), sistemi di pesca che saranno impiegati e zona di pesca.
3. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, l'Autorità marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.
4. Nel compartimento marittimo di Crotone è vietata l'attività venatoria nel mare territoriale, sul demanio marittimo e nei porti.

ARTICOLO 11 - VIOLAZIONI

1. I contravventori alla presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e salve in tal caso le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi delle sotto elencate norme:
 - artt. 1164, 1168, 1174, 1178, 1179, 1193, 1194, e 1231 del Codice della Navigazione;
 - Legge 963/65 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Legge n° 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Legge 283/62;
 - Decreto Legislativo n°193/2007 del 06/11/2007;
 - Legge 979/82 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Legge 394/91 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 01.07.2006;
 - Regolamenti (CE) n.° 224/03, n.°852.853,854,882/04, n.° 302/09, n.° 1224/09, n.°404/11.

ARTICOLO 12 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

1. La presente ordinanza entrerà in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo alla sua emanazione, abrogando le proprie ordinanze n. 10/10 del 23.02.2010 "Esercizio della pesca marittima professionale" e 54/2010 in data 10.06.2010 "Pesca del gambero di profondità" e tutte le altre disposizioni con essa in contrasto.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo di questo Ufficio, nonché tramite le seguenti modalità di diffusione:

- Inserimento nella pagina "ordinanze" del sito web www.crotone.guardiacostiera.it;
- Distribuzione al ceto peschereccio;
- Divulgazione a cura dei mezzi d'informazione.

Crotone, lì 08.07.2011

IL COMANDANTE
C.V. (CP) NICOLA FREDA



Alla Direzione marittima di Reggio Calabria

Tramite e, per conoscenza:

(1) _____

Il sottoscritto _____, nato a _____
il _____ e residente in _____
via _____, n° _____, codice fiscale
n° _____, tel. _____, cell. _____, in qualità di
armatore del motopesca denominato " _____ " iscritto al n° _____ dei
Registri navi minori e galleggianti di _____, n° UE _____, call.
sign. _____,

CHIEDE

che venga rilasciata l'autorizzazione a lasciare il porto di _____ con la blue-box
non funzionante.

DICHIARA:

- che il motopesca non è incorso per più di tre volte, negli ultimi 12 mesi, in sanzioni per: pesca in zone o tempi vietati; pesca nelle acque di uno stato estero; pesca in aree protette o in zona di tutela biologica; pesca con reti spadare; manomissioni od oscuramento della blue-box;
- che l'intervento tecnico di ripristino dell'avaria alla blue-box da parte della ditta incaricata della manutenzione è stato fissato per il giorno _____;
- di essere consapevole di incorrere in responsabilità penale, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000.

SI IMPEGNA:

- a comunicare alla Capitaneria di porto di Reggio Calabria, a mezzo radio VHF/Fm, telefono al n° 0965 656111, al n° 0965 650090, fax al n° 0965 656294, ovvero tramite stazione radio costiera, ovvero tramite le Autorità Marittime locali l'orario di partenza dal porto e, ogni due ore, la posizione in coordinate geografiche del motopesca;
- a richiedere l'intervento di personale dell'Autorità Marittima del porto ove è ormeggiato il motopesca per accertare l'avvenuto ripristino dell'apparato;
- a rientrare in porto entro la data di scadenza dell'autorizzazione che coincide con quella dichiarata di effettuazione dell'intervento tecnico manutentivo.

ALLEGA:

Copia fotostatica del (2) _____;

N° 1(Una) marca da bollo da € 14,62.

Luogo e data _____

Firma _____

(1) Indicare l'autorità marittima a cui viene presentata l'istanza se diversa dalla Direzione marittima di Reggio Calabria;

(2) indicare gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità.

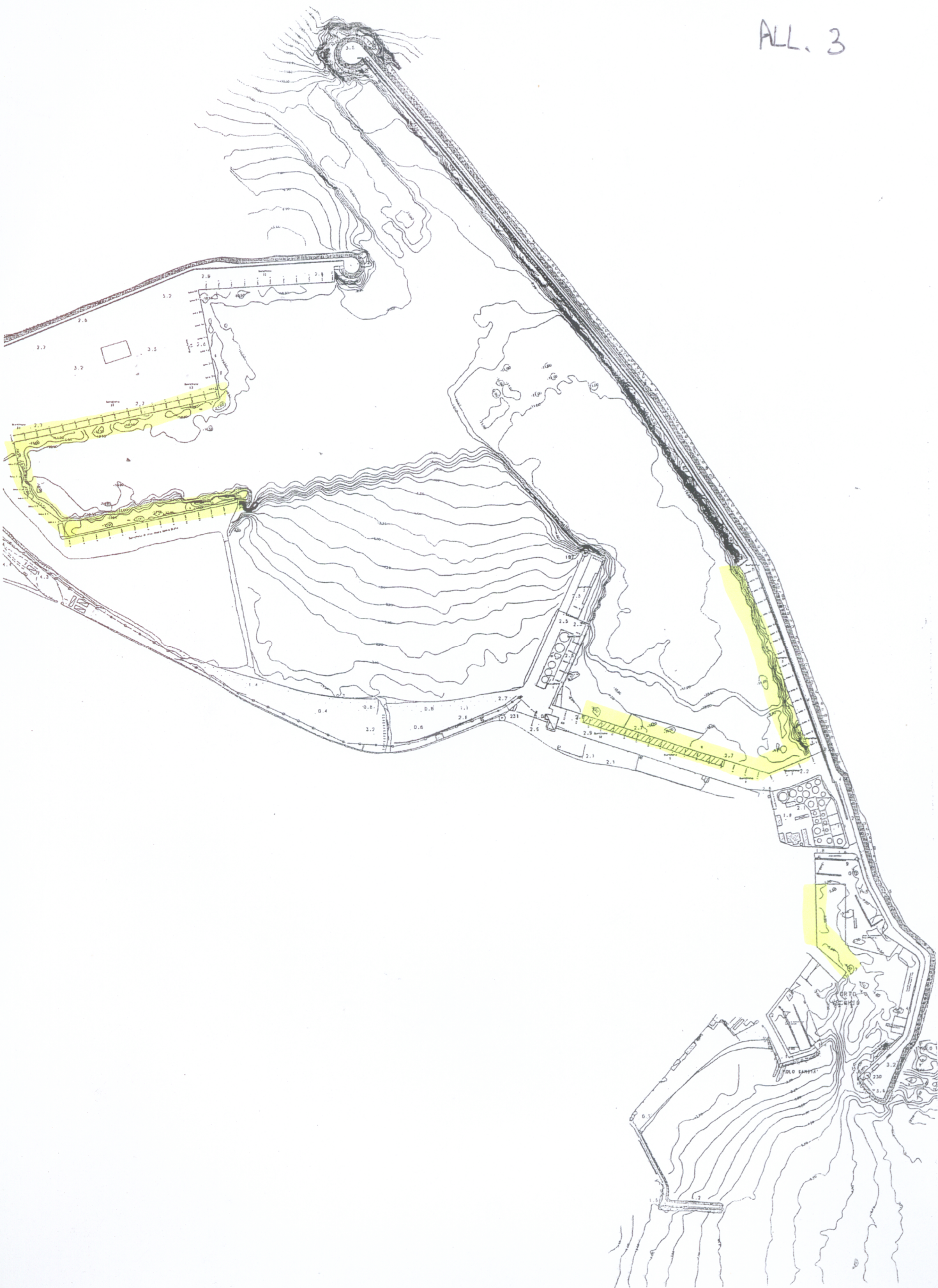
DENOMINAZIONE COMMERCIALE	DENOMINAZIONE SCIENTIFICA	CODICE FAO	QUANTITATIVI CATTURATI DA REGISTRARE SUL LOGBOOK
TONNO BIANCO	THUNNUS ALALUNGA	ALB	> 50 KG
SARDONE (1)	ENGRAULIS ENCRASICHOLUS	ANE	> 50 KG
TONNO OBESO	THUNNUS OBESUS	BET	> 50 KG
MELU'	MICROMESISTIUS POUTASSOU	WHB	> 15 KG
TONNO ROSSO	THUNNUS THYNNUS	BFT	Tutto il pescato, a prescindere dal quantitativo (2)
ORATA	SPARUS AURATA	SBG	> 15 KG
MERLUZZO ARGENTATO	MERLUCCIUS MERLUCCIUS	HKE	> 15 KG
SURO	TRACHURUS SPP	JAX	> 15 KG
SGOMBRO	SCOMBER SCOMBRUS	MAC	> 50 KG
ROSPO	LOPHIUS PISCATORIUS	ANF	> 15 KG
TRIGLIA DI SCOGLIO	MULLUS SURMULETUS	MUR	> 15 KG
SARDINA	SARDINA PILCHARDUS	PIL	> 50 KG
SPIGOLA	DICENRARCHUS LABRAX	BSS	> 15 KG
TRIGLIA DI FANGO	MULLUS BARBATUS	MUT	> 15 KG
PESCE SPADA	XIPHIAS GLADIUS	SWO	> 50 KG

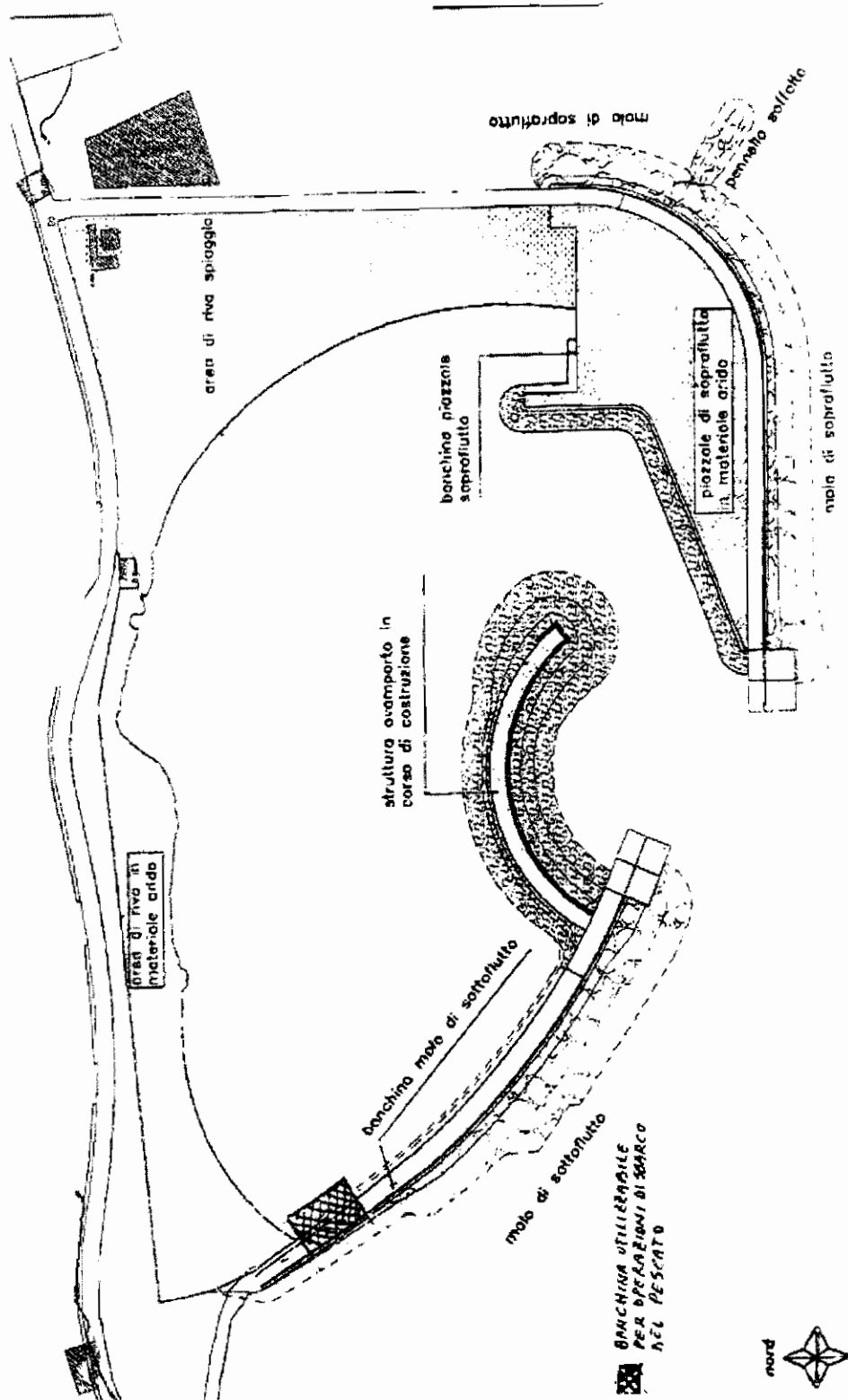
(1) si legga "Alice o acciuga"

(2) per il tonno rosso il Reg. (CE) 302/2009 e la discendente normativa dettano specifiche modalità di registrazione delle catture (oltre al peso, deve, fra l'altro, essere indicato anche il numero degli esemplari catturati).

La pesca del tonno rosso è consentita solo alle imbarcazioni specificatamente autorizzate, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa.

A detailed topographic map of a coastal region, likely a bay or harbor. The map features contour lines indicating elevation, with values ranging from 0.4 to 3.5. Several areas are highlighted in yellow, including a long, narrow strip along the left side, a small area near the center, and a larger area near the bottom right. The map also shows various structures, including a large building complex near the bottom right and a smaller structure near the top left. The handwritten text "ALL. 3" is visible in the upper right corner.





Alla Capitaneria di porto di Crotone

tramite (1) _____

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ via _____, n° _____, codice fiscale n° _____, tel. _____, cell. _____, in qualità di armatore del motopesca denominato "_____" iscritto al n° _____ dei Registri navi minori e galleggianti di _____, n° UE _____, call sign _____,

COMUNICA

di voler effettuare dal _____ al _____ la campagna della pesca del gambero di profondità.

DICHIARA

- che il motopesca è abilitato ad una categoria di pesca pari o superiore a quella ravvicinata;
- che il sistema a strascico è idoneo al raggiungimento di profondità superiori ai 300 metri, come accertato dall'ente tecnico;
- che l'unità è dotata di attrezzature frigorifere e/o di congelamento del pescato, conformi alla normativa igienico-sanitaria;
- di essere consapevole di incorrere in responsabilità penale, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28.12.00.

SI IMPEGNA

- a rientrare in porto al termine della campagna;
- a effettuare il fermo tecnico in misura di due giorni ogni cinque di attività.

ALLEGA

Copia fotostatica del (2) _____

Luogo e data _____

Firma _____

(1) Indicare l'Autorità marittima a cui viene presentata l'istanza se diversa dalla Capitaneria di porto di Crotone;

(2) indicare gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità.

**ORDINANZA n. 37/11 del 08.07.11 DELLA
CAPITANERIA DI PORTO DI CROTONE**

scheda impianto maricoltura (art.8, co. 1)

concessione demaniale marittima nr. _____ rilasciata in data ____/____/____ dal Comune di _____;

autorizzazione ai sensi dell'art.45/bis del Codice della navigazione nr. _____ rilasciata in
data ____/____/____;

responsabile dell'impianto: _____ nato a _____
il ____/____/____ residente a _____ in via _____
tel. _____ cell. _____

coordinate geografiche dello specchio acqueo in concessione:

a) lat.	long.	b) lat.	long.
c) lat.	long.	d) lat.	long.

gabbie nr. _____

segnalamenti marittimi nr. _____ posizionati nei punti aventi le seguenti coordinate geografiche:

a) lat.	long.	b) lat.	long.
c) lat.	long.	d) lat.	long.

mezzi navali impiegati per la gestione dell'impianto a mare:

-
-
-

descrizione delle operazioni effettuare in mare per l'esercizio dell'impianto e cadenza temporale:

-
-
-
-
-
-
-

il responsabile dell'impianto

Alla Capitaneria di Porto di Crotone

Tramite e, p. c. (1) _____

Il sottoscritto _____ nato a _____ in data
____/____/____ e residente a _____ in
via _____ n. _____ CAP _____ codice fiscale
n° _____, in qualità di ⁽²⁾: _____

CHIEDE

di essere autorizzato ad esercitare l'attività di pesca turismo nel compartimento marittimo di Crotone e quelli confinanti con l'unità navale:

nominativo	n. di iscrizione	RR.NN.MM.GG. di	stazza lorda	anno di costruzione
_____	_____	_____	_____	_____

destinata a ⁽³⁾. _____,

al riguardo

DICHIARA:

- che l'unità navale è dotata dei previsti mezzi di salvataggio, collettivi e individuali, per adulti e, in caso di turisti di età inferiore a 14 anni, per ragazzi; di idoneo materiale sanitario; di apparato VHF di tipo fisso o portatile, omologato e di potenza minima non inferiore a 3 watt;
- di procedere alle operazioni di imbarco e sbarco dei "turisti" nel porto di _____;
- di operare in condizioni meteomarine favorevoli e ⁽⁵⁾:
 - ☐ anche nelle ore notturne, in quanto saranno illustrate ai turisti imbarcati le modalità della navigazione e le eventuali emergenze che potrebbero verificarsi dal calar del sole all'alba;
 - ☐ per un tempo superiore alle 24 ore, in quanto sono presenti sistemazioni alloggiative di caratteristiche pari a quelle dell'equipaggio;
 - ☐ nel periodo 1 novembre – 30 aprile, in quanto sono presenti sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero a coperto delle persone imbarcate.
- di utilizzare i sistemi di pesca riportati nella relativa licenza o nella attestazione provvisoria e ⁽⁵⁾:
 - ☐ anche con attrezzi da pesca sportivi, sistemati in modo tale da non arrecare intralcio al normale svolgimento delle attività di bordo durante la navigazione;

- ☐ senza gli attrezzi da pesca a traino, che sono stati sbarcati per la pesca turismo con autorizzazione rilasciata dalla capitaneria di porto di Crotone.

A corredo,

ALLEGA:

- copia della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria;
- copia delle annotazioni di sicurezza;
- copia delle annotazioni di sicurezza, finalizzate esclusivamente all'esercizio della pesca turismo;
- copia della prova pratica di stabilità dell'unità;
- copia della polizza assicurativa;
- tariffario che sarà applicato.

(luogo)

(data)

Il richiedente

Note:

- (¹) Indicare l'autorità marittima a cui viene presentata l'istanza se diversa dalla capitaneria di porto di Crotone;
- (2) armatore/ legale rappresentante della cooperativa di pesca/ legale rappresentante della impresa di pesca;
- (3) pesca costiera locale entro 3 miglia dalla costa/pesca costiera locale entro 6 miglia dalla costa/pesca costiera ravvicinata entro 20 miglia dalla costa/servizio impianti di pesca /uso esclusivo di pesca turismo;
- (5) barrare la voce che interessa.